DISCIPLINA DELLA TUTELA SANITARIA DELLE ATTIVITA' SPORTIVE E DELLA LOTTA CONTRO IL DOPING

Art. 4

Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva

Il controllo sanitario sulle competizioni e sulle attivita' sportive individuate dalla Commissione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), e' svolto da uno o piu' laboratori accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Gli oneri derivanti dalla convenzione non possono superare la misura massima di lire un miliardo annue. Le prestazioni rese dai laboratori accreditati non possono essere poste a carico del Servizio sanitario nazionale ne' del bilancio dello Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza dell'Istituto superiore di sanita', secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', sentito il direttore dell'Istituto, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. I laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti compiti:

a) effettuano i controlli anti-doping, secondo le disposizioni adottate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b);

b) eseguono programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attivita' sportive;

c) collaborano con la Commissione ai fini della definizione dei requisiti di cui al comma 3 del presente articolo. I controlli sulle competizioni e sulle attivita' sportive diverse da quelle individuate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono svolti da laboratori i cui requisiti organizzativi e di funzionamento sono stabiliti con decreto del Ministro della sanita', sentita la Commissione, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A decorrere dalla data della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, e comunque a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano le attivita' del CONI in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante presso il Comitato medesimo.

Versione in vigore dal 2 gennaio 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della tutela sanitaria delle attivita' sportive e della lotta contro il doping
Estremi	Legge 14 dicembre 2000, n. 376
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 dicembre 2000

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-tutela-sanitaria-delle-attivita-sportive-e-della/art-4-laboratori-per-il-controllo-sanitario-sull-attivita-sportiva

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it